



**Newsletter n. 17/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte costituzionale

- 1. Corte cost., 13 aprile 2023 n. 68, incostituzionale la norma regionale toscana laddove amplia le possibilità edificatorie in aree agricole;**
- 2. Corte cost., 6 aprile 2023 n. 60, incostituzionale la norma regionale sarda laddove consente lo svolgimento di un numero massimo di quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

- 3. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2023, n. 14, l'Adunanza plenaria si pronuncia sull'esercizio della funzione nomofilattica nonché sulle sue condizioni di operatività;**
- 4. Cons. Stato, Ad. plen., 19 aprile 2023, n. 13, l'Adunanza plenaria dispone la restituzione degli atti alla sezione competente, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a.;**
- 5. Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2023, n. 4200, sull'impossibilità di sospendere l'efficacia di un'ordinanza di demolizione con la presentazione di una SCIA in sanatoria;**
- 6. Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2023, n. 3896, sulla giurisdizione del giudice amministrativo in caso di domanda di annullamento funzionale all'accertamento del danno all'immagine.;**
- 7. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892, in tema di autorizzazione paesaggistica;**
- 8. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3879, disciplina degli interventi integrativi alle zone sciistiche ai sensi dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano del 12 gennaio 2012, n. 3;**

9. Cons. Stato, sez. VII, 17 aprile 2023, n. 1536, delibera del Consiglio superiore della magistratura di non conferma di un incarico direttivo e rilevanza motivazionale delle *chat* del magistrato interessato;

10. Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2023, n. 2884, la determinazione dell'indennità di buonuscita dei militari della Guardia di finanza;

11. T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 24 aprile 2023, n. 360, sulla decorrenza giuridica della nomina vice soprintendente del corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario;

12. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 20 aprile 2023, n. 1307, sulla intangibilità della graduatoria qualora non si impugni immediatamente l'ammissione del concorrente;

13. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 6 aprile 2023, n. 1189, sulla non necessità di sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, qualora quest'ultima sia stata negata dal primo giudice con un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato.

14. T.a.r. per il Lazio, sez. V, 4 aprile 2023, n. 5663, sull'*ordo questionum* nella cognizione fra ricorso principale e incidentale.

Normativa e altre novità di interesse

15. Legge 21 aprile 2023, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. (23G00056) (in G.U. serie generale n. 99 del 28 aprile 2023);

16. D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47, Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (23G00055) (in G.U. serie generale n. 99 del 28 aprile 2023).

Corte costituzionale

(1)

Incostituzionale la norma regionale toscana laddove amplia le possibilità edificatorie in aree agricole.

[Corte costituzionale, 13 aprile 2023 n. 68, Pres. Sciarra, est. D'Alberti.](#)

La Corte costituzionale ha precisato che, invece di rispondere all'esigenza di recupero del patrimonio immobiliare esistente, gli interventi edilizi di seguito indicati risultano volti ad ampliare l'area destinata all'attività agrituristica in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, che impone il requisito della preesistenza dell'edificio nel fondo:

- è stato consentito l'utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie "trasferite" provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica;
- è stato consentito di utilizzare le volumetrie trasferite - oltre che per le addizioni volumetriche - anche per «interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti» e quindi per la realizzazione di strutture per definizione diverse e autonome rispetto a quelle originarie, posto che infatti, anche a prescindere dalla indeterminatezza della nozione di «prossimità», è questa stessa indicazione a dimostrare che si tratta di strutture necessariamente separate e distinte rispetto a quella originaria, e, dunque, non «già esistenti»;
- è stato consentito l'intervento di ampliamento su edifici la cui volumetria era stata già aumentata.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della l.r. Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30 del 2003).

(2)

Incostituzionale la norma regionale sarda laddove consente lo svolgimento di un numero massimo di quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

[Corte costituzionale, 6 aprile 2023 n. 60, Pres. Sciarra, est. Zanon.](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci (e dei presidenti di provincia), introdotto con la legge n. 81 del 1993, è stato pensato quale temperamento “di sistema” rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta, essendo tale limite il punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva, soprattutto nei livelli di governo locale, data la prossimità tra l’eletto e la comunità.

La Corte ha precisato che la norma regionale, discostandosi da quanto stabilito dalla disciplina statale recata dall’odierno art. 51, comma 2, TUEL (in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due, viola il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive di cui agli artt. 3 e 51 Cost., e, così facendo, eccede i limiti posti dallo statuto alla competenza primaria della Regione autonoma Sardegna.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della l.r. Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(3)

L’Adunanza plenaria si pronuncia sull’esercizio della funzione nomofilattica nonché sulle sue condizioni di operatività.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 26 aprile 2023, n. 14 – Pres. Maruotti, Est. Simeoli](#)

L'Adunanza plenaria può, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, esaminare i quesiti sottoposti al suo esame, allorchè l'ordinanza di rimessione:

- effettui un'esaustiva ricostruzione della fattispecie controversa in rapporto a tutti i suoi elementi identificativi di fatto e diritto (disposizioni e provvedimenti censurati, profili di illegittimità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno dell'impugnazione);

- sollevi una questione rilevante rispetto alla res controversa, nel senso che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, dovendosi trattare di un punto di diritto sottoposto all'esame del collegio giudicante.

Non possono essere poste all'esame dell'Adunanza plenaria questioni meramente ipotetiche e ininfluenti sull'esito del giudizio, evenienza questa cui consegue la restituzione degli atti alla sezione deferente.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(4)

L'Adunanza plenaria dispone la restituzione degli atti alla sezione competente, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 19 aprile 2023, n. 13 – Pres. Maruotti, Est. Neri](#)

L'Adunanza plenaria, facendo applicazione dei principi delineati nella sentenza n. 5 del 2015, ha evidenziato che l'ordinanza di rimessione ha proposto i quesiti all'Adunanza plenaria senza aver preventivamente vagliato il secondo e il terzo motivo di ricorso per revocazione, motivi questi ultimi da cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto cominciare l'esame del ricorso per revocazione, perché l'eventuale accoglimento di uno, o di

entrambi, avrebbe reso superflua la pronuncia sul primo motivo di ricorso dal quale è scaturita la rimessione all'Adunanza plenaria.

La sezione, nel caso di specie, si sarebbe dovuta porre il dubbio sul rilievo da attribuire alle questioni concernenti la compatibilità con le regole unionali, sotto un profilo logico-sistematico, solo dopo aver scrutinato – in ipotesi, negativamente - il secondo e il terzo motivo, perché se anche uno di questi motivi fosse risultato fondato non si sarebbe neppure prospettato il rilievo concernente il dedotto contrasto col diritto dell'Unione europea, con conseguente superfluità del rinvio pregiudiziale.

Poiché ciò non è avvenuto, si rende necessaria la restituzione degli atti alla sezione competente affinché – nel rispetto della consolidata giurisprudenza già richiamata nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 23 marzo 2022, n. 124 – essa esamini prioritariamente il secondo e il terzo motivo di ricorso per revocazione.

Solo se questi risulteranno inammissibili o infondati, la sezione dovrà poi valutare l'ammissibilità e la fondatezza del primo motivo del ricorso per revocazione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(5)

Sull'impossibilità di sospendere l'efficacia di un'ordinanza di demolizione presentando una SCIA in sanatoria.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 26 aprile 2023, n. 4200 – Pres. Poli, Est. Loria](#)

La presentazione di una SCIA in sanatoria non determina la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, atteso che la realizzazione di un

intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l'abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, di cui artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, o di condono, sempreché ne ricorrano i presupposti.

Di regola, è impossibile realizzare ulteriori opere sul medesimo bene abusivamente edificato pur se oggetto di condono straordinario.

(6)

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in caso di domanda di annullamento funzionale all'accertamento del danno all'immagine.

[Consiglio di Stato, sezione III, 18 aprile 2023, n. 3896 – Pres. Corradino, Est. Tulumello](#)

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia con cui una società impugna la nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, nella parte in cui detto provvedimento attribuisce alla ricorrente forme di contatto con la criminalità organizzata: infatti, ancorché la ricorrente miri all'accertamento della lesione del diritto all'immagine, ai fini risarcitori, il danno lamentato non è riconducibile ad un mero comportamento ma è la conseguenza, sia pure indiretta, dell'esercizio del potere amministrativo.

(7)

In tema di autorizzazione paesaggistica.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 18 aprile 2023, n. 3892 – Pres. Poli, Est. Fratamico](#)

In materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento così compiuto è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche.

In sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata, pertanto, la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.

Il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i diversi valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale.

Il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo, atteso che l'interazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio richiede di abbandonare il modello delle tutele parallele degli interessi differenziati che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali.

Si tratta di garantire all'Amministrazione la riserva di funzione pubblica, corollario del principio supremo di separazione dei poteri, dando un seguito, sul piano del processo (a mente dell'art. 134 c.p.a. che ha reso tassativi i casi di giurisdizione di merito) alla scelta legislativa di non disciplinare il

conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione.

L'avvenuta edificazione di un'area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo implica una serie di cautele conservative del bene nonché la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso.

L'ambiente, ai fini dell'imposizione del vincolo paesaggistico e della sua tutela, rileva non solo come paesaggio, ma soprattutto come assetto del territorio, comprensivo degli aspetti scientifico – naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona.

Si aggiunge, altresì, la constatazione dell'importanza ancora maggiore di salvaguardare un'area verde, quando questa appaia già in parte compromessa e gravemente minacciata dalla crescente urbanizzazione e dall'incremento di consumo del suolo.

L'opzione zero è consentita, sia pure in via residuale, quando l'unico intervento costruttivo astrattamente ipotizzabile comprometta irrimediabilmente in concreto il bene protetto e, dunque, la parte privata sia tenuta, in realtà, in mancanza di alternative meno impattanti, ad astenersi dall'apportare qualsiasi modificazione all'area vincolata.

(Nella fattispecie in esame, la sezione ha rigettato l'appello, ritenendo che la soprintendenza, nell'esercizio della sua funzione consultiva di diniego della richiesta autorizzazione paesaggistica per l'edificazione di opere di riqualificazione urbanistica, abbia indicato le condizioni imprescindibili affinché l'interesse paesaggistico, di cui è affidataria per legge, potesse dirsi efficacemente salvaguardato, senza incorrere nel lamentato vizio istruttorio).

(8)

Disciplina degli interventi integrativi alle zone sciistiche ai sensi dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano del 12 gennaio 2012, n. 3.

[Consiglio di Stato, sezione VI, 18 aprile 2023, n. 3879 – Pres. Simonetti, Est. Caputo](#)

Per gli interventi integrativi alle zone sciistiche, ai sensi dell'art. 9-bis d.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3, la deliberazione di approvazione del consiglio comunale e della provincia autonoma di Bolzano dello studio di fattibilità – subordinata alla presentazione del rapporto ambientale e all'adozione del parere motivato sull'impatto ambientale dell'intervento da parte del comitato ambientale - conclude il sub-procedimento di pianificazione. Sicché tale deliberazione modifica la preesistente pianificazione del territorio tutelato al fine di consentire l'intervento integrativo sull'area sciistica.

Gli interventi integrativi del piano di settore, adottati nell'ambito della pianificazione e programmazione turistica, incidenti in zona di protezione speciale e non aventi efficacia *ex lege* di variante al preesistente piano, devono essere preceduti dalla valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

(9)

Delibera del Consiglio superiore della magistratura di non conferma di un incarico direttivo e rilevanza motivazionale delle chat del magistrato interessato

[Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza 17 aprile 2023, n. 1536 – Pres. Lipari, Est. Castorina](#)

La delibera del Consiglio superiore della magistratura, recante la non conferma dell'incarico direttivo di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni, non giustifica adeguatamente il peso determinante assegnato alla partecipazione del ricorrente a certe conversazioni telefoniche (chat) con altri magistrati, taluni dei quali poi sottoposti a procedimenti disciplinari, e non esplica la decisiva preponderanza di tale fatto rispetto agli altri indicatori, tutti largamente, positivi emersi dall'istruttoria.

L'atto deliberativo *de quo*, ferma restando l'autonomia del potere di valutazione e apprezzamento spettante all'organo di autogoverno, evidenzia una palese contraddittorietà, poiché lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nella delibera del 13 gennaio 2021, di archiviazione del procedimento di trasferimento avviato nei confronti dell'appellante, statuiva che i contenuti delle citate chat non risultano idonei a determinare anche in astratto un appannamento della funzione di procuratore della Repubblica di Terni nonché ad incidere in alcun modo sull'ufficio che dirige.

(10)

La determinazione dell'indennità di buonuscita dei militari della Guardia di finanza.

[Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2023, n. 2884 – Pres. Cirillo, Est. Manzione](#)

Per la determinazione dell'indennità di buonuscita dei militari della Guardia di finanza vanno inclusi nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6-*bis* del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. Si deve infatti ritenere che il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nell'abrogare l'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, abbia inteso abrogare anche l'art. 1, comma 15-*bis* del decreto legge 16

settembre 1987 n. 379 (disposizione sostituita dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231) che tale ipotesi non contemplava.

Il termine del 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate le due anzianità (55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile) previsto dall'art. 6-bis, comma 2 del d.l. n. 387 del 1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è un termine decadenziale, né incide esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, costituendo piuttosto un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.

(11)

Sulla decorrenza giuridica della nomina vice soprintendente del corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario.

[T.a.r. per il Piemonte, sezione I, ordinanza 24 aprile 2023, n. 360 – Pres. Prospero, Est. Cerroni](#)

È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice soprintendente del corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ILO n. 111.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 2020, oggetto di News US n. 119 del 13 novembre 2020, ha accolto un'analogha questione di legittimità

**costituzionale relativamente alla decorrenza giuridica della nomina a vice
soprintendente della Polizia di Stato.**

(12)

**Sulla intangibilità della graduatoria qualora non si impugnino
immediatamente l'ammissione del concorrente.**

**[T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 20 aprile 2023, n. 1307 – Pres. Veneziano, Est.
Cappellano](#)**

Qualora il concorrente intenda contestare l'ammissione (o l'esclusione) di un
altro concorrente, non aggiudicatario, ai fini della modifica della graduatoria,
è tenuto ad impugnare immediatamente tali atti endoprocedimentali senza
attendere l'aggiudicazione definitiva; infatti, pur a seguito dell'abrogazione
dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., l'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016
è ancora in vigore.

(13)

**Sulla non necessità di sollevare il conflitto negativo di giurisdizione,
qualora quest'ultima sia stata negata dal primo giudice con un
provvedimento non suscettibile di passare in giudicato.**

**[T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 6 aprile 2023, n. 1189 – Pres. Veneziano, Est.
Girardi](#)**

Qualora la statuizione del giudice a quo, declinatoria della giurisdizione, sia
insuscettibile di passaggio in giudicato perché sprovvista del carattere di
definitività, il giudice *ad quem* non sarà vincolato a sollevare regolamento
d'ufficio di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione ma potrà *sic et
simpliciter* pronunciarsi sulla questione di giurisdizione, negandola.

(14)

Il T.a.r. per il Lazio ribadisce l'ordo questionum nella cognizione fra ricorso principale e incidentale.

[T.a.r. per il Lazio, sezione V, 4 aprile 2023, n. 5663- Pres. Spagnoletti- Est. Tascone.](#)

Deve trovare applicazione il vincolante principio sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18, secondo cui – a prescindere dal numero dei concorrenti e dall'ordine di esame dei “gravami incrociati escludenti”, il ricorso principale deve essere sempre e comunque esaminato nel merito, in quanto - anche se l'offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l'impossibilità di scegliere un'altra offerta regolare e procedere di conseguenza all'indizione di una nuova procedura di gara, vale a dire che, qualora il ricorso dell'offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell'amministrazione stessa (cfr. paragrafi 27 e 28 della citata sentenza della Corte di giustizia UE).

In tal modo, è stata riaffermata la giuridica rilevanza di interessi legittimi “eterogenei” nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l'interesse legittimo “finale” ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, sia l'interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato.

Ne consegue che – non potendo l'accoglimento del gravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale, in caso di fondatezza dell'incidentale, la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano

partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale – il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).

In altri termini, l'*ordo questionum* impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.

Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale.

Normativa e altre novità di interesse

(15)

[Legge 21 aprile 2023, n. 46](#), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. (23G00056) (in G.U. serie generale n. 99 del 28 aprile 2023).

(16)

[Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2023, n. 47](#), Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e

dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (23G00055) (in G.U. serie generale n. 99 del 28 aprile 2023).